



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE

Scut. 125/2024

N. J. 36/2024

Rep 191/2024

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Raffaella Simone
Dott.ssa Assunta Napoliello
Dott. Giuseppe Marseglia
ha pronunciato la seguente

Presidente
Giudice
Giudice rel.

SENTENZA

letta la domanda proposta nell'interesse della Curatela del Fallimento della Conte of Florence Distribution S.p.a. con ricorso del 14.12.2023, diretta ad ottenere in via principale la liquidazione giudiziale della impresa individuale esercitata da Viggiano Nicola (p.i. 06764820723), ed in via subordinata in presenza dei presupposti di cui all'art. 268 C.C.I.I. l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore;

letta la memoria di costituzione depositata il 13.02.2024 con cui il debitore ha chiesto il rigetto di entrambe le domande, eccependo il difetto dei presupposti di cui agli artt. 2 e 268 C.C.I.I.;

richiamato il decreto interlocutorio del 27.02.2024 con cui questo Tribunale ha invitato il debitore a produrre la documentazione contabile in suo possesso utile all'accertamento dei valori dell'attivo patrimoniale a norma dell'art. 2 C.C.I.I.;

preso atto della documentazione depositata dal Viggiano con memoria del 2.04.2024, delle ulteriori deduzioni delle parti all'udienza dell'11.04.2024 e sciogliendo la riserva assunta in quella sede;

richiamati i principi di diritto, elaborati nel vigore della legge fallimentare ma senza dubbio ancora applicabili, secondo cui grava sul debitore l'onere della prova della sussistenza dei requisiti di non assoggettabilità a liquidazione giudiziale di cui all'art. 2, lett. d) C.C.I.I. (si veda Cass. civ., n. 33091/2018), mentre la soglia di cui all'art. 49, comma 5, C.C.I.I., che esige l'esistenza di esposizione debitoria complessiva superiore ad € 30.000,00, si configura quale condizione per la declaratoria di liquidazione giudiziale, riscontrabile d'ufficio sulla base degli atti dell'istruttoria prefallimentare e con incertezza che, ove non



risolvibile, esclude la dichiarazione di liquidazione giudiziale (si veda Cass. civ., n. 16683/2918);

rilevato che, in effetti, il Viggiano, titolare di una impresa individuale esercente l'attività di sub-agente, a supporto della sua deduzione di essere un piccolo imprenditore ha allegato (non essendo com'è noto tenuto alla presentazione dei bilanci):

- dichiarazioni dei redditi presentate dal 2020 al 2023, contratto di sub-agenzia e fatture provvigionali emesse dal 2020 al 2023, dalle quali emergono ricavi ben inferiori ad € 200.000,00 annui e la sostanziale assenza di attivo patrimoniale, in quanto la stessa curatela ricorrente ha precisato che l'autovettura di proprietà del Viggiano non ha di fatto alcun valore di mercato;
- comunicazione di definizione fiscale agevolata, ultimo estratto del c/c e di un finanziamento intrattenuto presso la B.C.C. di Cassano Murge e Tolve (altre banche interpellate ex art. 547 c.p.c. avevano reso dichiarazione negativa), nonché sentenza di divorzio da cui emerge una debitoria complessiva inferiore ad € 500.000,00 annui, dato che resta inalterato anche tenuto conto del credito vantato dalla ricorrente e dei debiti fiscali e contributivi emersi a seguito delle informative richieste tramite l'Agenzia delle Entrate e l'I.N.P.S.;

ritenuta pertanto, in difetto di ulteriori elementi in senso contrario offerti dalla ricorrente, raggiunta la prova della non assoggettabilità del debitore a liquidazione giudiziale, con conseguente rigetto della relativa domanda e compensazione delle spese processuali attesa la peculiarità della vicenda;

ritenuti di contro sussistenti i presupposti di cui all'art. 268 C.C.I.I. per l'apertura della liquidazione controllata pure chiesta in via subordinata dalla creditrice, posto che:

- l'impresa individuale del Viggiano come sopra chiarito può qualificarsi impresa minore;
- nei confronti della debitrice sono state già attivate infruttuosamente procedure esecutive individuali;
- dagli atti dell'istruttoria è emerso un ammontare complessivo di debiti scaduti e non pagati superiore, sia pur di poco, ad € 50.000,00, in quanto il credito vantato dalla curatela ricorrente, fondato su titoli esecutivi giudiziali, è pari a complessivi € 38.987,85 e dalle informative acquisite sono emersi debiti erariali per complessivi € 11.287,31 al netto di sospensioni o sgravi (ma il discorso a ben vedere non muterebbe anche considerando il minor importo di € 7.522,01 allegato dal Viggiano a seguito della definizione agevolata) e debiti contributivi per complessivi € 6.956,29; per un totale complessivo di € 58.231,45 o, considerando l'ipotesi più favorevole al debitore, di € 53.466,15;

rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII e che si ritengono pertanto soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;

visto l'art. 270 CCII;



PQM

1. rigetta la domanda di liquidazione giudiziale di Viggiano Nicola, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, e compensa integralmente le spese processuali tra le parti;
2. dichiara aperta la liquidazione controllata dei beni di Viggiano Nicola, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale e nomina, quale giudice delegato alla procedura, il dott. Giuseppe Marseglia;
3. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 270, comma 2, CCII, l'avv. Palmo Dorian Saracino;
4. ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
5. assegna, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
6. ricorda l'effetto ex lege (art. 270 co. 5 e 150 CCII) per cui, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
7. ordina la consegna ed il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
8. a precisazione di quanto sopra, invita il nominato liquidatore a valutare l'opportunità del subentro nelle procedure esecutive già pendenti per ragioni di convenienza ed economia processuale, nell'ottica di maggior tutela per il ceto creditorio;
8. ordina al liquidatore di procedere alla trascrizione del presente decreto, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
9. dispone l'apprensione alla procedura di qualsiasi entrata che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura e che il reddito mensile percepito sia acquisito interamente alla procedura, ad eccezione dell'importo che verrà determinato dal Giudice delegato su istanza del liquidatore entro sette giorni dalla pubblicazione della sentenza, sulla scorta dei documenti in atti, comparando le esigenze di sostentamento del debitore con la situazione debitoria accumulata e tenendo in considerazione, per le procedure basate unicamente sulla retribuzione mensile, dei limiti di pignorabilità fissati dalla legislazione vigente e quindi dagli importi percepibili in sede di esecuzione individuale;
10. dispone che il liquidatore provveda entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un



programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

11. dispone che l'inventario dei beni contempli tutti i beni del debitore sia mobili che immobili, compresi i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad esclusione dei crediti, stipendi, pensioni, salari o frutti di cui all'art. 268 comma 4 CCII indicati nella presente sentenza (v. punto 9); conseguentemente, il liquidatore darà conto dell'esistenza di tali beni nel programma di liquidazione da sottoporre al giudice delegato, indicando tempi e modalità della loro liquidazione (art. 272 comma 2 CCII);

12. dispone che il liquidatore provveda, entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

13. precisa che, indipendentemente da quanto previsto nel ricorso per l'apertura della presente procedura, le vendite andranno effettuate con procedure competitive, trattandosi di principio inderogabile;

14. dispone che il liquidatore deve riferire al giudice delegato sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera contenenti: un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura (ricordando che ex art. 275 comma 1 CCII il mancato deposito di tali relazioni è causa di revoca e se ne terrà conto ai fini della liquidazione del compenso); nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI (compresa una valutazione sul se il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode). Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

15. precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;

16) dispone che il liquidatore provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI; precisa che i compensi dovuti agli ausiliari che operano nelle procedure di sovraindebitamento, liquidatore compreso, sono ridotti dal 15 al 40% rispetto ai parametri previsti per le procedure concorsuali maggiori a mente del D.M. n. 202/2014;

17. dispone che il liquidatore provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.



18. raccomanda all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;

19. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale.

A cura del liquidatore la sentenza sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

Si comunichi.

Bari, 22 aprile 2024

Il Giudice rel.

dott. Giuseppe Marseglia

Il Presidente

dott.ssa Raffaella Simone

TRIBUNALE DI BARI
Depositato in cancelleria
Bari, 03/05/2024

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Antonella Maia Lisco

